

**Risposta n. 189**

**OGGETTO:** Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società **ALFA SRL** (di seguito l'istante) che opera nell'ambito del settore delle ..., ha chiesto un parere circa l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020), in merito all'acquisto di un bene strumentale nuovo.

L'istante rappresenta che l'acquisto del bene strumentale riguarda, in particolare, un'autobetoniera o un'autobetoniera con pompa, composto di due parti :

- Autotelaio targato;
- Attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).

L'istante fa presente che la betoniera (con o senza pompa) rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell'iperammortamento di cui all'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'istante, inoltre, dichiara che la betoniera o betoniera con pompa è dotata di

caratteristiche e sensoristica in grado di rispettare i requisiti 5+2 previsti dalla legge indicata.

L'istante infine dichiara che sebbene il veicolo in argomento non possa usufruire del beneficio in quanto non rientrante espressamente in alcuna delle voci dell'Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n.232, è dimostrabile che l'autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto e, pertanto, fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 189, della Legge n.160 del 2019. ...

Ciò premesso, l'istante chiede se l'acquisto del bene strumentale sopraindicato possa rientrare tra quelli indicati nell'Allegato A della legge n. 232 del 2016 di cui all'articolo 1, comma 189, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ai fini della fruizione dei benefici del credito d'imposta.

#### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che l'acquisto del bene strumentale in argomento possa rientrare nella casistica di cui all'articolo 1, comma 189 della legge n. 160 del 2019 e conseguentemente fruire dei benefici relativi al credito d'imposta.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito agli ulteriori requisiti per fruire della disciplina del cd. iperammortamento.

I commi 9 e seguenti dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 hanno introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150 per cento (c.d. iper ammortamento), per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31

dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0"; si tratta di beni a elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati nell'allegato A alla Legge di bilancio 2017.

Tale misura è stata prorogata con la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), che ha previsto la misura dell'iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Da ultimo, con legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

La novellata disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il "super ammortamento" (Legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 91 a 94) e l' "iper ammortamento" (Legge n. 232/2016, articolo 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.

La nuova disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di

beni agevolabili.

Riguardo all'ambito oggettivo, il comma 189, dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, prevede che: *" Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro".*

In ogni caso, sui predetti aspetti rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Con riferimento al caso in esame, i dubbi rappresentati dall'istante attengono all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione e, quindi, la riconducibilità dei beni, per i quali si vuole fruire dei benefici, tra quelli indicati nel richiamato Allegato A.

Nella fattispecie in esame, risultando prodromica alla soluzione del quesito interpretativo posto dall'istante la questione che riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della citata misura agevolativa, con nota prot. RU n. 388556 del 23 dicembre 2020, la scrivente ha richiesto il parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

A tale richiesta, la Direzione Generale per la politica industriale la competitività e le PMI del citato Ministero ha espresso, con nota prot. RU 41959 del 15 febbraio 2021 (acquisita con RU n. 44209 del 15-02-2021), il seguente parere:

*«Il quesito posto riguarda l'applicabilità del credito d'imposta nella misura del 40 per cento, previsto dal comma 189 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, in relazione a investimenti aventi a oggetto beni quali "autobetoniere o autobetoniere con pompa" e cioè i mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, nella generalità dei modelli disponibili in commercio, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (c.d.*

*"autotelaio") e da una componente "macchina" (attrezzatura) installata su di essa, rappresentata principalmente da un tamburo rotante (c.d. "betoniera") o dall'insieme di tamburo rotante e gruppo di pompaggio (c.d. "betoniera con pompa" o "betonpompa").*

*Secondo la soluzione prospettata dalla società istante i beni in questione, in quanto in possesso delle caratteristiche tecnologiche richieste dalla disciplina, risultano classificabili nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, riconducibili nella voce punto elenco 11, concernente "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici)", oppure, considerando che "...durante il trasporto del calcestruzzo avviene il mescolamento e la miscelazione con acqua al fine di garantire la qualità del prodotto (calcestruzzo) ed evitarne la solidificazione...", nella voce punto elenco 3 concernente "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".*

*Secondo la società istante, inoltre, a prescindere dalla voce di classificazione nell'ambito del citato allegato A, l'applicazione del credito d'imposta nella misura del 40 per cento dovrebbe riguardare l'intero costo dei beni e, quindi, non solo la componente "macchina" o "attrezzatura", ma anche la componente "veicolo", dato che senza di essa la componente "macchina" o "attrezzatura" "...non sarebbe in grado di funzionare...né tantomeno potrebbe raggiungere il cantiere in cui operare...".*

*Al riguardo, per i motivi di seguito esposti, si ritiene di non poter condividere la soluzione proposta dalla società istante.*

*In coerenza con quanto chiarito nella circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell'iper ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito*

*d'imposta, si precisa anzitutto che, nell'ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le "macchine" intese ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2, lettera a), della c.d. "Direttiva Macchine" ("Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)"); inoltre, come previsto dal secondo trattino dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) della medesima direttiva e come precisato anche dalla stessa circolare n. 4/E (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di "omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli"), nella quale è stata rifiuta la precedente direttiva 70/156/CEI.*

*In linea con tale impostazione di prassi e come peraltro già chiarito dallo scrivente ufficio in relazione a fattispecie analoghe, l'applicazione del credito d'imposta di cui al citato comma 189 dell'art. 1 alla legge n. 160 del 2019 deve intendersi applicabile, nel caso di specie, al costo riferibile alla sola componente "betoniera" (o "betoniera con pompa") e non anche alla componente "autoveicolo"; fermo restando, con riferimento a quest'ultima componente, l'applicazione del credito d'imposta di cui al comma 188 dell'art. 1 alla medesima legge n. 160.*

*Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che l'applicazione del credito d'imposta di cui al richiamato comma 189 è comunque subordinata alla verifica in concreto del rispetto dei 5+2/3 requisiti obbligatori previsti dalla disciplina, da mantenere per tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.*

*Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 193 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti*

*che i beni possiedono tali requisiti e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.»*

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**